

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO**  
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali  
Via Trinacria 34/36  
90144 - PALERMO

SERV. 4 Albi – Gestione e Vigilanza.

Prot. n. 31998

Palermo 14 OTT. 2016

OGGETTO: Accoglienza nelle comunità alloggio per Minori di M.S.N.A.

Circolare n. 06

Ai Comuni della Sicilia

All'ANCI

Alle AA.SS.PP. della Sicilia

Alle Prefetture della Sicilia

Ai Tribunali per i Minorenni della Sicilia

Alle Procure della Repubblica  
presso i Tribunali per i Minorenni in Sicilia

Ai legali rappresentanti degli enti  
socio-assistenziali iscritti all'albo regionale

Il D.P. 513 del 18 gennaio 2016, pubblicato sulla GURS n. 9 del 26 febbraio 2016, ha istituito i nuovi standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati, modificando il precedente standard di cui al D.P. 600 del 14 agosto 2014.

Come è noto prima dell'emanazione dei citati decreti presidenziali, l'accoglienza dei M.S.N.A. era sostenuta prevalentemente dalle comunità alloggio per minori iscritte o autorizzate ai sensi della l.r. 22/86, che avvalendosi delle figure professionali richieste dal relativo standard regionale (D.P. 158/96), hanno garantito

un'adeguata assistenza, integrando all'occorrenza il personale con la figura del mediatore interculturale.

A conferma di ciò, lo stesso D.P. 513, all' art. 3 pone l'attenzione sulle comunità alloggio autorizzate o iscritte all'albo regionale, assegnando loro il termine di un anno per presentare l'istanza di iscrizione per la nuova tipologia "Strutture di accoglienza di secondo livello".

Va da sé che l'esperienza maturata dalle comunità nell'accoglienza di MSNA, protratta per diversi anni a seguito dei continui e crescenti flussi migratori, costituisce oggi un patrimonio a disposizione dei territori, per soddisfare le sempre pressanti richieste delle autorità che gestiscono i flussi migratori.

A tal uopo, al fine di dare continuità all'attività educativa svolta fino ad oggi, nonché un giusto riconoscimento ad un servizio ritenuto sensibilmente importante per il particolare momento storico, nel caso in cui gli enti gestori delle comunità alloggio iscritte all'albo regionale (ex art. 26 l.r.22/86) non intendano trasformare la tipologia di servizio in "Strutture di accoglienza di secondo livello", si autorizza l'accoglienza di massimo cinque unità di MSNA nelle comunità alloggio per minori iscritte all'albo regionale, in aggiunta al limite massimo della ricettività autorizzata, fino al perdurare dello stato di necessità determinato dai flussi migratori.

Considerato che i costi fissi relativi alla gestione della comunità alloggio per minori risultano coperti dalla ricettività autorizzata (8-10 minori), la retta per le unità MSNA aggiunte sarà comunque di 45 Euro pro die e pro capite, assimilabile alla retta giornaliera di mantenimento prevista dal D.P. 158/96 adeguatamente aggiornata. La suddetta quota di € 45,00 è inoltre comprensiva dei costi del mediatore interculturale, dell'assistenza legale e dei pocket money previsto per ciascun minore straniero non accompagnato.

Come sopra indicato, si fa obbligo agli enti gestori di prevedere in convenzione, secondo le necessità dei minori accolti, le figure professionali del mediatore interculturale e del consulente legale, in aggiunta al personale già previsto nello standard organizzativo di cui al DPRS 158/96.

La presente circolare verrà pubblicata sulla pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sulla G.U.R.S.

L'ASSESSORE

On.le Gianluca Micciché

Il Dirigente Generale  
Dott. Mario Candore

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Antonio Arrigo

